

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1466-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(V. Stampato Camera n. 2231)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Tra il nostro Governo e quello di Israele vi è stato, il 7 gennaio 1987, uno scambio di lettere riguardante la legislazione di sicurezza sociale da applicarsi ai lavoratori di imprese con sede in Italia distaccati a lavorare nel territorio israeliano e, viceversa, di israeliani che lavorano in Italia.

L'ambasciatore italiano a Israele, riferendosi a colloqui avvenuti tra l'8 e il 10 gennaio 1986 tra rappresentanti del nostro Governo e di quello israeliano, chiedeva, con lettera al Ministro degli esteri israeliano Peres, che i lavoratori che hanno residenza nel territorio di uno dei due Stati e che però vengono distaccati nel territorio dell'altro Stato per svolgervi un lavoro per la loro impresa, restino assoggettati alla legge del proprio Stato per 36 mesi dalla loro partenza da esso: esattamente come se stessero lavorando nel loro Stato di origine.

Se poi la durata del distacco dallo Stato di origine si prolunga oltre i 36 mesi, la legislazione di questo rimane ancora applicabile per un ulteriore periodo di 12 mesi. Le autorità dei due Stati possono prevedere un ulteriore allungamento del periodo, specie se l'applicazione della legislazione dello Stato nel quale si svolge l'attività lavorativa possa rivelarsi meno conveniente per i lavoratori. Nelle lettere scambiate si chiedeva che la nota dell'ambasciatore e quella di risposta del Ministro - formulate in italiano, inglese ed ebraico - costituissero il testo dell'accordo permanente fra i due Stati, con prevalenza, in caso di controversia, del testo inglese.

Il Governo israeliano nel 1987 concordava quindi pienamente con le proposte del nostro e accettava il principio che quello scambio di lettere valesse come legislazione operante tra i due Paesi.

L'accordo stabilisce, in sintesi, che ai lavoratori con sede in Italia o in Israele che si rechino a lavorare nell'altro Paese, si applichi la legislazione sulla sicurezza sociale vigente nel proprio Stato. Di conseguenza i nostri lavoratori temporaneamente attivi in Israele sono soggetti alle forme di previdenza e assistenza sociale previste dalla nostra legge e sono peraltro esenti dagli obblighi assicurativi stabiliti dalla legge israeliana. Il reciproco vale per i lavoratori israeliani in Italia, che sono esenti dall'obbligo di conformarsi alle leggi italiane.

La soggezione alla propria legge per i lavoratori all'estero nei due Paesi vale, come si è detto, per 36 mesi, prorogabili però per altri 12 e quindi indefinitamente purchè siano d'accordo le autorità italiane e israeliane. Sono da valutarsi, in tale proroga, la durata del lavoro, l'età dei lavoratori e la convenienza dell'applicazione della legislazione d'origine.

Quest'accordo si inquadra nella disciplina generale relativa alla tutela dei nostri lavoratori all'estero, animata dalla costante richiesta al nostro Ministero degli affari esteri affinché promuova accordi di sicurezza sociale con Paesi «scoperti». I nostri lavoratori non devono essere assoggettati all'obbligo di assicurarsi secondo le leggi locali. L'accordo in questione eviterà loro doppia contribuzione sociale e solleverà le imprese da oneri aggiuntivi.

Dato che questo accordo protegge in modo efficace lavoratori e imprese e costituisce un buon modello del suo genere, promettendo altresì di rendere più competitive le nostre aziende in Israele togliendo loro gli oneri finanziari della doppia contribuzione, si raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

29 marzo 1989

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dalle lettere stesse.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.